



# COMUNE DI SINISCOLA

PROVINCIA DI NUORO

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 13 del 12.04.2011

**Integrato e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 22 Del 10 MAGGIO 2012**



## **INDICE GENERALE**

### **TITOLO I**

#### **SOMMARIO**

*Art. 1 Ambito di applicazione*

*Art. 2 Definizioni*

*Art. 3 Esercizio dell'attività*

*Art. 4 Autorizzazione con posteggio*

*Art. 5 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati*

*Art. 6 Modalità di assegnazione dei posteggi liberi di cui all'art. 2, lettera h)*

*Art. 7 Regole e limitazioni nell'uso dei posteggi*

*Art. 8 Pubblicità dei prezzi*

*Art. 9 Divieti di vendita*

*Art. 10 Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante*

*Art. 11 Autorizzazioni per l'assegnazione dei posteggi del mercato itinerante a posto fisso*

*Art. 12 Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti*

*Art. 13 Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione*

*Art. 14 Normativa igienico-sanitaria*

*Art. 15 Gestione dei rifiuti solidi urbani*

*Art. 16 Revoca dell'autorizzazione d'esercizio e decadenza del posteggio*

*Art. 17 Sanzioni*

*Art. 18 Piano delle aree*

*Art. 19 Disposizioni finali*



### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti del Capo II art. 15, commi 15 e 16 della Legge Regionale n°5 del 18/05/2006 dal titolo "Disciplina generale delle attività commerciali" e dell'articolo 9, dei criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche allegato alla Delibera della G.R. n. 15/15 del 19/04/2007.
2. Il regolamento e il piano delle aree sono approvati dal Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

### **Art. 2 -Definizioni**

In conformità alle norme di legge vigenti e per l'ambito di applicazione del presente regolamento vengono riportate le seguenti definizioni:

- a) per **"Commercio su aree pubbliche"** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per **"Aree pubbliche"** le strade, e canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) per **"Posteggio"** la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) per **"Mercato"** l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione dei pubblici servizi;
- e) per **"Fiera"** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- f) per **"Presenze in un mercato"** il numero delle volte che l'operatore (c.d. spuntista) si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività, (presenze effettive );
- g) per **"Presenze effettive in una Fiera"** numero di volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
- h) per **"Posteggio libero"** il posteggio all'interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro-alimentare, o che per loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante.

### **Art. 3 -Esercizio dell'attività**

1. Il commercio su area pubblica può essere svolto:
  - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
  - b) negli spazi definiti dal comune, e sui posteggi liberi a condizione che sia esercitato in forma itinerante.



2. L'esercizio dell'attività di cui al precedente comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o, nel caso di società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, ai soli soci illimitatamente responsabili.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Comune e abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale. (autorizzazione di tipo A)
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la residenza se persona fisica, o la sede legale se persona giuridica (autorizzazione di tipo B). La predetta autorizzazione abilita anche alla vendita sui posteggi liberi dei mercati, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
5. L'esercizio dell'attività di cui ai commi precedenti per quanto riguarda gli imprenditori agricoli si svolge con le seguenti modalità previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 228/01 e successive modifiche ed integrazioni. Per imprenditore agricolo si intende l'imprenditore agricolo professionale singolo ed associato di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 e dell'art. 1 del D. Lgs. 27 maggio 2005 n. 1 e s.m.i.

#### **Art. 4 - Autorizzazione con posteggio**

L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile del servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, secondo le norme regionali vigenti.

1. La concessione può essere tacitamente rinnovata per la medesima durata.
2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblico del bando di gara.
3. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune con le modalità indicate nel bando di gara.
4. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro 10 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
5. Le assegnazioni sono fatte, a conclusione dell'esperimento della procedura di gara di cui al comma 2, in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità: nell'ordine, i seguenti criteri:
  - a) maggiore numero di presenze cumulate dall'operatore nel mercato dov'è ubicato il posteggio oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune, (presenze effettive)
  - b) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;
  - c) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
  - d) in ulteriore subordine progressivo:
    - presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap;
    - numero di familiari a carico;
    - anzianità del richiedente;
    - anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
    - anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;

Ai fini del computo per l'anzianità di frequenza del mercato, non è consentito sommare le presenze maturate con riferimento a più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo operatore.



6. i suddetti criteri, ad eccezione del punto c) si applicano anche per l'assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli.
7. La graduatoria di cui al punto 5) resterà in vigore per la durata di due anni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente e verrà utilizzata per l'assegnazione di posteggi che nel corso di tale periodo si renderanno liberi per rinuncia, revoca o decadenza.

#### **Articolo 5 – Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati**

1. I posteggi che, per qualsiasi ragione, risultano vacanti all'orario di inizio delle vendite vengono assegnati, dagli agenti della Polizia Municipale, per quella sola giornata di mercato ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici presenti nel mercato (c.d. spuntista);
2. Per partecipare alla spunta gli operatori devono presentarsi muniti di autorizzazione (da esibire in originale) per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 16, comma 2 e 3, della L.R. 5/2006, e in regola con i precedenti pagamenti del suolo pubblico comprovati con l'esibizione dell'attestazione di versamento, contenente la causale con l'indicazione della data di occupazione, e l'assegnazione avverrà secondo i seguenti criteri:
  - a) per ciascun settore merceologico a chi ha il più alto numero di presenze, riferita all'autorizzazione utilizzata sul mercato di cui trattasi;
  - b) a parità di numero di presenze, anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
  - c) In caso di concorrenza di più domande superiore ai posti disponibili si procederà a seguito di sorteggio.
3. I titolari di posteggi che si presentano al mercato dopo l'orario indicato al primo comma del presente articolo, possono partecipare alle operazioni di spunta dopo che questo è già stato effettuato per gli operatori spuntisti.
4. Lo spuntista che, a seguito di assegnazione del posteggio, non attivi la vendita o abbandoni il mercato entro le ore 12,00, non ha diritto alla presenza.
5. Al fine della predisposizione delle graduatorie per l'assegnazione dei posteggi giornalieri o definitivi resisi vacanti, l'Ufficio Polizia Municipale tiene apposito registro nel quale vengono annotate le presenze degli spuntisti.
6. Sul registro sono riportati per ciascun operatore: nome e cognome, domicilio, numero di codice fiscale e partita IVA del titolare dell'autorizzazione; estremi e tipologia dell'autorizzazione; settore merceologico autorizzato; numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente.
7. Lo spuntista che non si presenta al mercato per 52 settimane consecutive viene cancellato dalla graduatoria.
8. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.

#### **Art. 6 – Modalità di assegnazione dei posteggi liberi di cui all'art. 2, lettera h)**

1. L'assegnazione dei posteggi liberi ha validità giornaliera ed è effettuata esclusivamente a favore di operatori in forma itinerante;
2. Il 30% dei posteggi liberi sono assegnati agli imprenditori agricoli, in assenza di imprenditori o in mancanza della copertura dei posteggi a loro riservati, l'assegnazione di tali posteggi viene effettuata alle altre categorie di operatori;



3. La stessa procedura prevista dai commi precedenti si applica ai posteggi non assegnati a seguito di bando.

#### **Art. 7 – Regole e limitazioni nell'uso dei posteggi**

1. Nel mercato e nei posteggi è consentita la collocazione dei veicoli dei venditori, purché essi siano contenuti entro gli spazi previsti e posizionati longitudinalmente rispetto alla strada o al perimetro della piazza.
2. In caso di particolari ed avverse condizioni meteorologiche è consentito derogare a quanto disposto nel precedente comma, previa autorizzazione dell'Agente di Polizia Municipale di turno.
3. Durante lo svolgimento del mercato è vietato disturbare con grida o schiamazzi ed importunare il pubblico con insistenti offerte di merci o di servizi mediante l'uso di apparecchi di amplificazione.
4. I venditori devono occupare lo spazio loro assegnato solamente per l'esercizio dell'attività commerciale; i passaggi per il pubblico devono essere lasciati completamente liberi da ogni ingombro.
5. E' vietata la cessione a terzi del posteggio avuto in concessione, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente.
6. I venditori debbono mantenere puliti ed ordinati i propri banchi e le relative attrezzature. I rifiuti devono essere raccolti in appositi recipienti da tenersi sotto il banco e gettati negli appositi cassonetti.
7. I venditori devono aver cura di non danneggiare, deteriorare o insudiciare gli impianti dei mercati. In particolare è vietato danneggiare o manomettere in qualsiasi modo il suolo. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le aiuole pubbliche o, comunque, ingombrare lo spazio ad esse adiacente. I contravventori, oltre ad essere passibili di sanzioni pecuniarie amministrative, sono tenuti a risarcire i danni derivanti dagli atti compiuti.
8. E' obbligatoria la permanenza nel mercato degli operatori titolari fino alle ore 12,00. Chi abbandona il mercato prima di tale ora viene considerato assente ingiustificato, salvo i casi di avverse condizioni meteorologiche.

#### **Art. 8 -Pubblicità dei prezzi**

I cartellini indicanti i prezzi delle merci esposte in vendita, per le merci e i prodotti per i quali esiste per legge l'obbligo, devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico, fissati in modo stabile ai contenitori delle merci, con preciso riferimento alle singole qualità e quantità delle merci stesse.

#### **Art. 9 -Divieti di vendita**

Sui mercati e in forma itinerante è fatto divieto di porre in vendita derrate alimentari o bevande non atte al consumo o, comunque, non conformi alle disposizioni delle leggi sanitarie. A tali effetti si ritengono destinate alla vendita tutte le merci che si trovano presso il posto di vendita, seppure non esposte al pubblico.

1. Resta salvo il divieto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art.176, 1° comma, del regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con



regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'art. 7 della legge 11 maggio 1981, n. 213.

2. Resta salvo altresì il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi e oggetti preziosi.
3. Le merci di cui è vietata la vendita saranno sequestrate dai competenti organi di vigilanza e controllo. Non possono comunque essere vendute o esposte per la vendita merci non contemplate dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dal Comune.

### **Art. 10 -Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante**

1. La procedura autorizzativa per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), della L.R. n. 5/2006, segue le modalità di cui all'art. 1 – commi da 16 a 32 della L.R. N. 3/2008 in materia di Sportello Unico Attività Produttive e dichiarazione autocertificativa.
2. Il mercato itineranti si suddivide in due tipologie:
  - a) Mercato itinerante a posto libero;
  - b) Mercato itinerante a posto fisso;
  - c) L'esercizio del commercio itinerante viene svolto nei seguenti orari:
    - Periodo estivo (dal 01/06 al 30/09): dalle 08,00 alle 21,00;
    - Periodo invernale (dal 01/10 al 31/05): dalle 08,00 alle 19,00.
3. L'assegnazione dei posteggi del mercato itinerante a posto fisso ha validità annuale, e viene regolata dall'art. 11 del presente regolamento.
4. I posteggi dedicati al mercato itinerante con postazione fissa sono definiti da apposita segnalazione nelle seguenti aree:
  - a) Abitato di Siniscola:
    - Via Sardegna c/o parcheggio Campo sportivo
    - Via Isalle c/o parcheggio di fronte alla stazione dei Carabinieri;
    - Via Deledda angolo via G.F. Conteddu c/o case popolari;
    - Via Matteotti angolo recinzione scuole medie.
  - b) Abitato di La Caletta:
    - Via Sauro c/o parcheggio posto nel largo Cooperativa Phiniscollis;
  - c) Abitato di Santa Lucia:
    - Via delle pinete c/o fontana.
  - d) Abitato di Capo comino ( solo per il periodo estivo )
    - Rotatoria c/o Faro Capo Comino solo per il periodo estivo
5. Il mercato itinerante a posto libero è consentito su tutto il territorio comunale (con esclusione delle aree e delle strade riportate nel seguente art. 12) a condizione che la sosta sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
6. L'esercizio dell'attività in forma di mercato itinerante a posto libero deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi e nelle aree non interdette dal comune. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri.
7. L'attività itinerante a posto libero può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

### **Art. 11 - Autorizzazione per l' assegnazione dei posteggi del mercato itinerante a posto fisso**



L'assegnazione dei posteggi del mercato itinerante a posto fisso di cui al precedente articolo, ha validità annuale ed è rilasciata dal Responsabile del servizio competente.

1. Per ottenere l'assegnazione annuale del posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell' avviso pubblico entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune con le modalità indicate nell'avviso.
3. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro 10 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
4. Le assegnazioni sono fatte, a conclusione dell'esperimento della procedura di gara di cui al comma 2, in base a graduatoria delle domande, secondo i seguenti criteri di priorità:
  1. maggiore numero di presenze cumulate dall'operatore nel mercato itinerante a Siniscola, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune, (presenze effettive)
  2. in ulteriore subordine progressivo:
    - presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap;
    - numero di familiari a carico;
    - anzianità del richiedente;
    - anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
    - anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;
6. La graduatoria di cui al presente articolo resterà in vigore per la durata di un anno dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente e verrà utilizzata per l'assegnazione di posteggi che nel corso di tale periodo si renderanno liberi per rinuncia, revoca o decadenza.

#### **Art. 12 -Svolgimento dell'attività in forma itinerante –divieti**

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi e nelle aree non interdette dal comune. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di **una** ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno **500** metri.
2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti. L'esercizio del commercio itinerante a posto libero è vietato:
  - a) nell'area racchiusa dalle vie Gramsci, De Gasperi, G. F. Conteddu e Matteotti; il divieto comprende le strade suddette su ambo i lati;
  - b) nei giorni del mercato;
  - c) dal 01/06 al 30/09: in tutte le vie, spazi e aree pubbliche ricadenti nel territorio comunale. In detto periodo l'esercizio del commercio itinerante è consentito soltanto nelle aree appositamente individuate nell'allegato del piano delle aree (mercato itinerante a posto fisso).





1. Presso l'ufficio commercio su aree pubbliche e presso l'ufficio Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una planimetria del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante di cui al comma 4.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

#### **Art. 13 – Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione**

1. Ai sensi della L.R. n. 6 del 7 febbraio 2011, in assenza, e fino all'emanazione, di una esplicita e conforme disposizione legislativa o regolamentare da approvare da parte del Consiglio Regionale, non si limita il novero dei possibili cessionari dell'autorizzazione ai soli parenti e affini entro il quarto grado del titolare.
2. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali, deve darne comunicazione entro tre mesi dall'avvenuto subingresso, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.
3. La cessione o gestione dell'azienda a terzi in difformità a quanto stabilito dal presente articolo determina la decadenza del titolo autorizzativo e della concessione di posteggio.

#### **Art. 14 – Normativa igienico-sanitaria**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia.
2. il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. E' vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o nei posteggi contigui, dei mercati o delle fiere, in cui sono esposti e commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.

#### **Art. 15 – Gestione dei rifiuti solidi urbani**

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati rionali nei centri urbani si conformano ai principi generali enunciati nel "Regolamento di igiene urbana e per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e delle frazioni recuperabili raccolte in via differenziata" del Comune di Siniscola (delibera del Consiglio Comunale n°. 22/2009);
2. Gli esercenti dei mercati rionali devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio delle loro attività, man mano che si producono, assicurando la gestione separata della frazione umida, della frazione secca residua e degli imballaggi.
3. Gli esercenti devono sgomberare da veicoli ed altre attrezzature usate per l'esercizio dell'attività entro sessanta minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita o della chiusura dei mercati, salvo specifiche autorizzazioni dei competenti Uffici Comunali. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli per consentire le operazioni di pulizia, lavaggio e igienizzazione dell'area.

#### **Art. 16 -Revoca dell'autorizzazione d'esercizio e decadenza del posteggio**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta da



presentare prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese;

- b) per decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi (pari al numero di giorni di attività possibili nell'arco di tre mesi), salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio, da giustificare con appositi certificati medici che devono essere presentati all'Amministrazione Comunale tempestivamente e, comunque, entro cinque giorni dalla prima assenza dal mercato. La validità del certificato medico decade qualora l'operatore rientri al mercato prima della scadenza dello stesso;
  - c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2, della L.R. 5/2006;
2. Il responsabile del servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando il termine previsto dal regolamento comunale per i procedimenti amministrativi per eventuali controdeduzioni, decorso il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica.

#### **Art. 17 -Sanzioni**

1. Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa o nelle zone o aree in cui sia vietato o senza permesso è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 a € 15.000,00 e la confisca delle attrezzature e della merce (art.18, comma 1, L.R. n. 5/2006);
2. Chiunque violi le norme sulla pubblicità dei prezzi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 2.000,00 (art.18, comma 4, L.R. n. 5/2006);
3. Chiunque trasgredisce alle norme del presente regolamento, salvo le maggiori pene stabilite da leggi o regolamenti speciali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 (art. 7 bis D.Lgs 267/2000), (pagamento in misura ridotta € 100,00).
4. Copia del verbale di contestazione dovrà, a cura dell'ufficio polizia municipale, essere trasmesso entro giorni 5 dall'accertamento della violazione, all'ufficio commercio del Comune per l'adozione dei provvedimenti di competenza; in caso la contestazione sia riferita a occupazioni del suolo pubblico irregolari il verbale di accertamento dovrà essere trasmesso all'ufficio tributi per gli adempimenti di propria competenza.
5. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81 ed il ricorso, viene individuata nel Sindaco.
6. L'Ordinanza ingiunzione o di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 del ricevimento del rapporto o del ricorso.
7. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.

#### **Art. 18 – Piano delle aree**

1. Le aree destinate al commercio su aree pubbliche vengono individuate e dettagliate negli allegati al presente regolamento.



**Art. 19 - Disposizioni finali**

1. Il canone per l'occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposto con le modalità indicate nel regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, deve farsi riferimento alla legge nazionale e regionale in materia.



## ALLEGATO "A"

### **Mercato del centro urbano di Siniscola :**

Il luogo indicato per lo svolgimento del mercato settimanale è "via Sassari in via sperimentale e parcheggi di Via Roma, un luogo facilmente raggiungibile e visibile anche da turisti o consumatori occasionali, meglio specificato nell'allegata planimetria che risponde maggiormente alle esigenze dell'utenza, si è ritenuto opportuno confermare i giorni di svolgimento del mercato settimanale, portando in aumento di un posteggio l'organico del mercato.

Denominazione: Mercato settimanale

Carattere : Annuale

Ubicazione: via Sassari in via sperimentale e piazza " Nuova" o parcheggi di Via Roma

Posteggi: n. **15** così e ripartiti:

- n. 8 posteggi al settore non alimentare
- n. 2 posteggi riservati agli artigiani
- n. 5 posteggi riservati ai produttori agricoli
- n. 1 libero

Giorno di vendita: Lunedì

Orario di accesso : 07,00 – 08,00

Orario di vendita : 08,00 – 13,00

Orario di sgombero: 13,00 – 14,00

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria ( allegate ) nella quale sono indicati:

- l'ubicazione;
- la superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione e le dimensioni del singolo posteggio;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
- la destinazione dei singoli posteggi con le eventuali specializzazioni merceologiche.

Gli orari di vendita possono essere rideterminati con provvedimento del Sindaco.

Per l'esercizio dell'attività nel mercato del sabato si applicano in particolare gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 e 14 del presente regolamento.



## **ALLEGATO “B ”**

### **Posteggi temporanei da assegnare in occasione di sagre e feste paesane**

I posteggi da assegnare temporaneamente in occasioni di manifestazioni feste e sagre per la vendita di prodotti agro alimentari e di altre categorie merceologiche con possibilità di concentrazione delle strutture in uno solo dei siti, a seconda del luogo ove si svolgono le stesse.

La domanda di assegnazione deve essere presentata sull'apposito modello predisposto dagli uffici comunali, nelle forme di legge, almeno 15 giorni prima della festa o sagra.

I posteggi sono assegnati a operatori in possesso di autorizzazione di cui all'art. 15, comma 1 della L.R. n. 5/2006.

L'assegnazione sarà effettuata secondo il risultato della graduatoria formata in base al numero delle presenze maturate dagli operatori negli ultimi 3 anni. In assenza del requisito delle presenze, ai fini della formazione della graduatoria, sarà considerata l'anzianità di servizio risultante dalla data di iscrizione al registro delle imprese (ex registro ditte). In caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio, in presenza dei diretti interessati.



**ALLEGATO “C”**

**Mercato del centro urbano di La Caletta :**

Il luogo indicato per lo svolgimento del mercato settimanale è Piazza Berlinguer , un luogo facilmente raggiungibile e visibile anche da turisti o consumatori occasionali, meglio specificato nell'allegata planimetria che risponde maggiormente alle esigenze dell'utenza, si è ritenuto opportuno confermare i giorni di svolgimento del mercato settimanale, portando in aumento di un posteggio l'organico del mercato.

Denominazione: Mercato settimanale

Carattere : Estivo

Ubicazione: Piazza Berlinguer

Posteggi: n. 20 così e ripartiti:

- n.11 posteggi al settore non alimentare
- n. 2 posteggi riservati agli artigiani
- n. 5 posteggi riservati ai produttori agricoli
- n. 2 libero

Giorno di vendita: Sabato

Orario di accesso : 07,00 – 08,00

Orario di vendita : 08,00 – 13,00

Orario di sgombero: 13,00 – 14,00

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria ( allegate ) nella quale sono indicati:

- l'ubicazione;
- la superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione e le dimensioni del singolo posteggio;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
- la destinazione dei singoli posteggi con le eventuali specializzazioni merceologiche.

Gli orari di vendita possono essere rideterminati con provvedimento del Sindaco.

Per l'esercizio dell'attività nel mercato del sabato si applicano in particolare gli articoli 4, 5, 6, 7, 8,12, 13 e 14 del presente regolamento.



## ALLEGATO “D ”

### **Mercato del centro urbano di Santa Lucia :**

Il luogo indicato per lo svolgimento del mercato settimanale è via Della Pineta , un luogo facilmente raggiungibile e visibile anche da turisti o consumatori occasionali, meglio specificato nell'allegata planimetria che risponde maggiormente alle esigenze dell'utenza, si è ritenuto opportuno confermare i giorni di svolgimento del mercato settimanale, portando in aumento di un posteggio l'organico del mercato.

Denominazione: Mercato settimanale

Carattere : Estivo

Ubicazione: Via della Pineta

Posteggi: **n. 25** così e ripartiti:

- n. 13 posteggi al settore non alimentare
- n. 5 posteggi riservati agli artigiani
- n. 5 posteggi riservati ai produttori agricoli
- n. 2 libero

Giorno di vendita: Mercoledì

Orario di accesso : 07,00 – 08,00

Orario di vendita : 08,00 – 13,00

Orario di sgombero: 13,00 – 14,00

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria ( allegate ) nella quale sono indicati:

- l'ubicazione;
- la superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione e le dimensioni del singolo posteggio;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
- la destinazione dei singoli posteggi con le eventuali specializzazioni merceologiche.

Gli orari di vendita possono essere rideterminati con provvedimento del Sindaco.

Per l'esercizio dell'attività nel mercato del sabato si applicano in particolare gli articoli 4, 5, 6, 7, 8,12, 13 e 14 del presente regolamento.



## TITOLO II

### ♣ **REGOLAMENTO generale per MERCATINI ESTIVI**

#### ♣ **Frazioni de La Caletta - Santa Lucia**

*ART- 1 - (Oggetto)*

*ART- 2- (Tipologia)*

*ART- 3 - (Periodo ed orario di svolgimento)*

*ART- 4 - (Area di svolgimento)*

*ART- 5 - (Numero dei posteggi)*

*ART- 6 - (Modalità di accesso)*

*ART- 7 - (Eventuale spostamento)*

*ART- 8 - (Tipologia del Mercato)*

*ART- 9 - (Adempimenti e oneri dei concessionari)*

*ART- 10 - (Requisiti richiesti agli espositori)*

*ART- 11 - (Specializzazioni merceologiche)*

*ART- 12 - ( Occupazione dei posteggi temporaneamente liberi)*

*ART- 13 - (Assenze del titolare)*

*ART- 14 - (Disposizioni generali per gli operatori)*

*ART- 15 - (Modalità di presentazione delle istanze)*

*ART- 16 - (Contenuto merceologico dell'autorizzazione)*

*ART- 17 - (Disposizioni igienico - sanitarie)*

*ART- 18 - Assegnazione dei posteggi*

*ART- 19 - Particolari limitazioni*

*ART- 20 - Controlli*

*ART - 21 - Obblighi degli assegnatari di posteggio*

*ART- 22- Ottimizzazione del Mercato*

*ART 23 – Gestione dei rifiuti solidi urbani*

*ART- 24- Sanzioni e misure ripristinatorie*

*ART- 25 - Sospensione e revoca della concessione*

*ART- 26 - Norme transitorie e finali*

*ART. 27 - Descrizione della circolazione pedonale e veicolare*





### **ART. 1 - Oggetto**

- 1) Il presente Titolo del Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in occasione del Mercato Estivo che si tiene nelle Frazioni di La Caletta, Santa Lucia e Capo Comino di Siniscola;
- 2) Il Regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali e organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

### **ART.2 - Tipologia**

- 1) Il Mercato Estivo, istituito con provvedimento di Consiglio Comunale, ha per oggetto la vendita di oggetti di antiquariato, di oggetti dell'artigianato, di prodotti tipici regionali e locali nonché prodotti di artigianato di livello Nazionale e internazionale.

### **ART. 3 - Periodo ed orario di svolgimento**

1. Il Mercato estivo si svolge nella frazione de **La Caletta** tutti giorni dei mesi dal 15 giugno al 15 Settembre di ogni anno;
2. Il Mercato estivo si svolge nella frazione di **Santa Lucia** tutti i giorni dal 15 Giugno al 31 Agosto;
3. In occasione delle feste patronali, di Eventi fieristici e Manifestazioni non sono previsti stalli aggiuntivi; per l'aggiudicazione degli stalli di vendita, gli orari di accesso e di svolgimento si fa riferimento ai medesimi articoli che regolamentano le Fiere, le Sagre e le Feste Patronali.

### **ART. 4 - Area di svolgimento**

1. Il Mercato estivo si svolge presso le aree delimitate dalle piante planimetriche allegate:

Allegato D - La Caletta:

- Piazza del Porto , viene disciplinato da un settore di degustazione locale e posteggio destinato agli artigiani che operano nel settore alimentare e non alimentare , che si impegnano anche a dare dimostrazione sui procedimenti di creazione dei manufatti direttamente sul posteggio loro assegnato ; è prevista inoltre la presenza degli operatori delle motonavi per la vendita dei biglietti e la pubblicizzazione delle escursioni per i quali saranno appositamente approntati degli *stands* sul suolo pubblico stradale all'imbocco di via Sauro dal porto lato sinistro ;
- Via Sauro , via Livorno , via Palermo . Settore del Mercato destinato ad altri settori in genere come evidenziato nell'art.

Allegato E - Santa Lucia:

- Lungomare nel tratto compreso tra la Torre e via Vasco de Gama. Sono ammessi tutti gli espositori e venditori di tutte le categorie merceologiche.

### **ART. 5 - Numero dei posteggi**

Il Numero dei posteggi per il mercato estivo “ La Caletta “ è stabilito in 60 posteggi , 8 posteggi per commercio con automezzo , 5/10 *stands*, regolati come segue:

- a) P.zza del Porto , Settore alimentare e non , per garantire e tutelare la qualità specificità dei prodotti artigianali e/o delle opere d'arte e d'ingegno esposte e vendute nel mercatino , la concessione temporanea all'occupazione delle aree avverrà sulla base di una graduatoria redatta da una conferenza dei servizi di Turismo , Commercio e Comando dei Vigili Urbani , che valuterà le caratteristiche dei prodotti e/o delle opere per un totale di :



- N° 5 posteggi per commercio ambulante ( misure massime m. 2\*4 ) ;
  - N° 4 posteggi da assegnare per la vendita di articoli alimentari dell'artigianato di produzione propria e di prodotti tipici regionali e locali svolti con automezzo ( posteggi da ml. 2x6 e 2x8 ) ;
  - N° 10 stands ml. 2x2 da assegnare ad oggettistica di artigianato sia locale e internazionale di cui 5 per servizio motonavi .
- b) Via Nazario Sauro , settore non alimentare e alimentare per un totale di :
- Posteggi n°5 pe commercio ambulante ( misure massime m. 2x4 ) ;
  - n° 1 posteggi da assegnare per la vendita di articoli alimentari dell'artigianato di produzione propria e di prodotti tipici regionali e locali svolti con automezzo ( posteggi ml. 2x6 e 2x8 )
- c) Via Livorno settore non alimentare e alimentare per un totale di:
- Posteggi n°5 per commercio ambulante ( misure massime m. 2x4 ) ;
  - n° 1 posteggi da assegnare per la vendita di articoli alimentari dell'artigianato di produzione propria e di prodotti tipici regionali e locali svolti con automezzo ( posteggi ml. 2x6 e 2x8 )
- d) Via Cagliari totale n. 3 posteggi da assegnare oggettistica varia ed artigianato generale :
- Posteggi n°19 per commercio ambulante ( misure massime m. 2x4 ) ;
  - n° 1 posteggi da assegnare per la vendita di articoli alimentari dell'artigianato di produzione propria e di prodotti tipici regionali e locali svolti con automezzo (posteggi ml. 2x6 e 2x8 ) ;
- Il numero dei posteggi per mercato estivo di Santa Lucia è stabilito in 30 unità.

#### **ART. 6 - Modalità di accesso**

- 1) Gli automezzi possono accedere all'area di mercato esclusivamente per l'approntamento dei banchi e senza effettuare manovre che possano produrre danni alla pavimentazione ed ai marciapiedi;
- 2) Le fasi di allestimento dei banchi di vendita non devono in alcun modo provocare danni alle infrastrutture esistenti ed alle piante circostanti;
- 3) I banchi di vendita dovranno essere allestiti nel rispetto delle seguenti modalità:
  - Dimensioni: m. 4 di lunghezza X m. 2 di profondità, per una superficie totale di mq. 8;
  - Elementi decorativi: i banchi devono essere rivestiti da apposita insegna che verrà data agli aventi diritto previa presentazione delle ricevute di pagamento degli oneri relativi l'uso del suolo pubblico presso gli uffici del comando dei Vigili Urbani; l'insegna, che riporta il Logo del Comune dovrà essere esposto sul fronte del bancone ed essere ben visibile.
- 4) Le strutture di allestimento e l'organizzazione logistica dovranno assicurare il rispetto delle infrastrutture esistenti ed alle piante circostanti.



### **ART. 7 - Eventuale spostamento**

- 1) Qualora le aree indicate all'Articolo 5 dovessero risultare eccezionalmente utilizzate alcuni esercenti operanti nella via Livorno, via Palermo, via Sauro potranno essere trasferiti in altra sede, previo preavviso agli operatori concessionari dei posteggi.

### **ART. 8 - Tipologia del Mercato**

- 1) Al Mercato Estivo sarà consentita la partecipazione:
  - a) Agli operatori artigiani regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese che si impegnano, qualora non fosse oggettivamente inattuabile, a dare dimostrazione sui procedimenti di creazione dei manufatti direttamente sul posteggio loro assegnato;
  - b) Ai creatori di oggetti dell'artigianato e di prodotti tipici regionali e locali, con diritto di priorità agli operatori locali che si impegnano, qualora non fosse oggettivamente inattuabile, a dare dimostrazione sui procedimenti di creazione dei manufatti direttamente sul posteggio loro assegnato;
  - c) Agli operatori che esercitano l'attività di vendita di oggetti di antiquariato;
  - d) Agli operatori che saranno autorizzati esclusivamente per la degustazione di prodotti alimentari tipici dell'artigianato locale e per l'esposizione di prodotti non alimentari tipici dell'artigianato locale;
  - e) Ai commercianti di libri, con diritto di priorità riservato agli editori locali.

### **ART. 9 - Adempimenti e oneri dei concessionari**

- 1) Gli spazi espositivi saranno assegnati esclusivamente ad operatori aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente, quelli di cui al successivo art. 12 ed in ossequio ai parametri fissati nell'art. 9;
- 2) Il concessionario sarà tenuto al pagamento del canone per l'occupazione degli spazi, della tassa smaltimento rifiuti, dell'importo relativo alla pulizia dell'area, nonché al pagamento di eventuali spese per allacciamenti elettrici.
- 3) La Giunta Comunale stabilisce le competenze economiche dovute. La Giunta Municipale può inoltre prevedere che gli operatori siano altresì tenuti al pagamento, di un corrispettivo quale rimborso delle spese sostenute per la pubblicità e l'organizzazione.

### **ART. 10 - Requisiti richiesti agli espositori**

- 1) Al Mercato estivo possono partecipare operatori aventi i requisiti di legge necessari e cioè:
  - a) Gli artigiani regolarmente iscritti all'Albo degli Artigiani;
  - b) Gli operatori in qualità di soggetti che non esercitano l'attività artigianale commerciale in modo professionale;
  - c) Gli antiquari regolarmente riconosciuti ed in possesso della documentazione comprovante la regolarità dell'esercizio effettuato.
- 2) Gli operatori presenti al mercato estivo sono tenuti alla commercializzazione dei prodotti compresi nelle specializzazioni merceologiche stabilite nell'Articolo 13, nonché alla rigorosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia di commercio, tributarie, fiscali e di pubblica sicurezza ed alle disposizioni del presente regolamento.

### **ART.11 - Specializzazioni merceologiche**



1. Le merci di cui all'articolo 3, comma 1 del presente regolamento concernono, nello specifico, le seguenti tipologie:
  - a) Oggetti di antiquariato e modernariato;
  - b) Mercatino dei libri, sia usati che nuovi;
  - c) Prodotti artigianali alimentari e non alimentari tipici locali realizzati in loco. Per quanto concerne i prodotti artigianali alimentari e non alimentari i quali richiedono un procedimento di lavorazione complesso e che, pertanto, difficilmente possono essere realizzati sul posto come, ad esempio, vino, salumi, pompia, formaggi, miele e similari, gli stessi devono comunque essere certificati e accompagnati da idonea documentazione comprovante la produzione propria;
  - d) Gli operatori professionali possono vendere opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità ecc.:
  - e) Articoli di artigianato tipico Nazionale e Internazionale;
  - f) Artigianato di: ceramica, legno, vetro, cestineria;
  - g) Oggettistica varia, souvenir.

#### **ART. 12 - Occupazione dei posteggi temporaneamente liberi**

- 1) Considerata la specializzazione del mercatino serale estivo, l'accesso ai posteggi temporaneamente non occupati dai titolari (D.L.vo nr. 114/98 art.28c.11) sarà possibile nel rispetto delle tipologie merceologiche e delle caratteristiche stabilite per le strutture di vendita.

#### **ART. 13 - Assenze del titolare**

- 1) Nel caso in cui il titolare del posteggio rimanga assente per più di 1/3 delle presenze annue, verrà revocata l'autorizzazione, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o puerperio;
- 2) Le assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, entro 15 giorni dal verificarsi dell'assenza;
- 3) Le assenze ingiustificate comporteranno, a carico del concessionario, la perdita dei diritti di priorità a riguardo del maggior numero di presenze effettuate e oneri di spese sostenute previste dall'art 10 del presente Regolamento.

#### **ART. 14 - Disposizioni generali per gli operatori**

- 1) Agli operatori si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale sul suolo pubblico (concessione, revoca, subingresso);
- 2) Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza e della autenticità della merce esposta.

#### **ART. 15 - Modalità di presentazione delle istanze**

- 1) Gli operatori che vogliono partecipare al mercato estivo devono presentare domanda di assegnazione del posteggio al Comune di Siniscola, a decorrere dal giorno 15 marzo ed entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;
- 2) Ciascuna domanda deve contenere: Dati anagrafici - Residenza - Recapito telefonico - Codice fiscale e/o partita IVA del richiedente - Dimensioni del posteggio richiesto - Esatta indicazione della merceologica trattata in conformità alla specializzazione merceologica;
- 3) Le domande di partecipazione al Mercato estivo devono essere corredate di marca da bollo e possono riportare in allegato eventuale documentazione esplicativa;
- 4) Le domande di partecipazione al Mercato estivo presentate incomplete dei dati di cui al Comma precedente non saranno accolte e verranno automaticamente archiviate d'ufficio;



- 5) Allo stesso modo, le domande di partecipazione al Mercato estivo per la vendita di prodotti diversi da quelli di cui all'Articolo 11, non saranno accolte.

#### **ART. 16 - Contenuto merceologico dell'autorizzazione**

- 1) L'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto della normativa igienico-sanitaria e fatte salve le limitazioni in ordine alle disposizioni previste per l'assegnazione dei singoli posteggi.

#### **ART. 17 - Disposizioni igienico - sanitarie**

- 1) Per quanto concerne le disposizioni in materia igienico – sanitaria, tutti gli operatori sono obbligati all'osservanza di tutte le norme poste alla tutela della salute pubblica. Gli operatori esercenti nel settore alimentare sono obbligati a mantenere una diligente pulizia personale e fare uso del copricapo e del camice in tela bianco da tenere sempre perfettamente pulito e abbottonato.

#### **ART. 18 - Assegnazione dei posteggi**

- 1) Il Comune assegna gli posteggi liberi sulla base della graduatoria delle domande pervenute, redatta secondo i seguenti criteri di priorità stabiliti, nell'ordine, dalle seguenti disposizioni:
- a) maggiore numero di presenze cumulate dall'operatore nel mercato dov'è ubicato lo posteggio oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;
  - b) operatori locali;
  - c) ordine cronologico di presentazione della domanda; si fa riferimento al timbro postale di spedizione della raccomandata A/R, o data del protocollo/ fax/mail certificata;
- 2) L'assegnazione dello posteggio agli aventi diritto avverrà secondo le seguenti modalità:
- a) La storicità delle assegnazioni, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;
  - b) l'ordine cronologico di presentazione della domanda, nel rispetto del numero di posteggi a disposizione e del maggior numero di presenze;
  - c) Nel caso di domande presentate nello stesso giorno, lo posteggio verrà assegnato mediante operazioni di sorteggio;
- 3) Gli aventi diritto che non provvedano al ritiro del titolo concessorio entro le 24 h. precedenti l'inizio stagionale del mercato, perderanno il diritto di esercitare l'attività; lo posteggio così liberatosi verrà assegnato direttamente ad altri esercenti presenti sul posto.

#### **ART. 19 – Particolari limitazioni**

- 1) Per il mercato estivo di Capo Comino, saranno seguite le procedure previste per il mercato itinerante a postazione fissa.
- 2) Per gli *stands* relative alla vendita dei biglietti per le motonavi, e comunque per tutte le attività di cui si vuole fare promozione sono previste 10 piccole aree da realizzare secondo lo schema fornito in allegato.

#### **ART. 20 - Controlli**

- 1) Il Comune, tramite il Comando del Corpo di Polizia Municipale e con l'ausilio delle altre forze dell'ordine, provvederà alla verifica del rispetto delle norme vigenti da parte dei partecipanti al Mercato estivo.



### **ART. 21 - Obblighi degli assegnatari di posteggio**

- 1) Durante lo svolgimento della manifestazione è fatto divieto di:
  - All'interno del mercatino è vietato l'utilizzo di generatori di corrente autonomi;
  - insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo l'area occupata; pertanto a fine vendita tutta l'area;
  - superare lo spazio concesso; l'occupazione deve rimanere all'interno di detta superficie;
  - lasciare il posteggio incustodito;
  - svolgere commercio in forma itinerante;
  - l'area occupata e circostante deve essere lasciata in perfetto ordine e pulita. A tale scopo deve essere fatto uso degli appositi cassonetti;
  - danneggiare la pavimentazione;
  - turbare il tranquillo svolgimento delle attività di scambio e di contrattazione in genere;
  - vendere al di fuori dei posteggi assegnati, anche se con merce a mano, ed occupare o vendere in posti non assegnati;
  - subaffittare il posteggio a terzi;
  - esercitare l'attività mediante l'ausilio di automezzi;
  - infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo;
  - usare strumenti sonori ovvero diffusori o amplificatori di voci;
  - utilizzare impianti con fili volanti per gli allacci alla rete elettrica, in contrasto con le disposizioni impartite dall'amministrazione Comunale;
  - effettuare lo scambio di posteggi tra gli operatori senza previa autorizzazione del Comune;
  
- 2) E' fatto obbligo di:
  - al di fuori degli orari di esercizio, lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e, comunque, di rimuovere tutti i rifiuti dall'operatore prodotti;
  - esporre in maniera ben visibile l'insegna con lo stemma comunale, fornito dal Comune;
  - il titolare di autorizzazione dovrà essere sempre presente al banco di vendita;
  - sono ammesse ,nei casi previsti dalla legge ,deleghe da esibire al personale di controllo;
  - sui banchi di vendita vanno esposti cartellini dei prezzi;
  - dovrà essere esposto ben visibile un pannello contenente il nome del titolare e il numero del posteggio;
  - non è consentito allocare gli autoveicoli presso l'area di mercato durante l'orario di vendita;
  - adeguare le proprie strutture di vendita alle tipologie ed alle ulteriori prescrizioni che saranno eventualmente dettate dalla Giunta Municipale a salvaguardia del decoro urbano;
  - Esporre o comunque tenere presso il posteggio l'atto autorizzatorio in originale.

### **ART. 22 - Ottimizzazione del Mercato**

- 1) La Giunta Comunale, conseguentemente ad eventuali segnalazioni pervenute dagli organi di controllo o da altri addetti, ha facoltà di adottare iniziative o misure opportune per il continuo miglioramento della manifestazione.

### **Art. 23 – Gestione dei rifiuti solidi urbani**

- ♣ Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati rionali nei centri urbani si conformano ai principi generali enunciati nel "Regolamento di igiene urbana e per la gestione dei rifiuti urbani



e assimilati e delle frazioni recuperabili raccolte in via differenziata” del Comune di Siniscola (delibera del Consiglio Comunale n°. 22/2009);

- ✦ Gli esercenti dei mercati rionali devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio delle loro attività, man mano che si producono, assicurando la gestione separata della frazione umida, della frazione secca residua e degli imballaggi.
- ✦ Gli esercenti devono sgomberare da veicoli ed altre attrezzature usate per l'esercizio dell'attività entro sessanta minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita o della chiusura dei mercati, salvo specifiche autorizzazioni dei competenti Uffici Comunali. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli per consentire le operazioni di pulizia, lavaggio e igienizzazione dell'area.

#### **ART. 24 - Sanzioni e misure ripristinatorie**

- 1) Per le violazioni concernenti l'occupazione di suolo pubblico senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00, con le procedure sanzionatorie previste dalla Legge 689/81;
- 2) Oltre all'applicazione della citata sanzione amministrativa pecuniaria, nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui le strutture sono funzionalmente connesse, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione delle strutture e/o attrezzature;
- 3) L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione immediata delle strutture, e trasmettere copia del verbale di cui trattasi al Servizio Polizia Municipale. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Servizio Polizia Municipale del Comune emette un atto di diffida che intima la rimozione delle strutture abusivamente installate. Qualora il gestore dell'esercizio cui le strutture sono annesse non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. Inoltre la rimozione coattivamente effettuata sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo;
- 4) Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito al trasgressore delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine, si provvederà ad emettere provvedimento di confisca finalizzato all'acquisizione delle strutture al patrimonio del Comune. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore;
- 5) Qualora l'occupazione del suolo pubblico sia effettuata con strutture non funzionalmente connesse ad attività commerciali, saranno inoltre applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada;
- 6) Fatta salva l'azione penale ed i casi già contemplati anche dalle Leggi Regionali e dalle Leggi dello Stato, chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento è punito con una sanzione amministrativa al pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00 da irrogarsi con le modalità previste dalla Legge 24/11/1981, n. 689. Tali sanzioni verranno applicate dal Dirigente Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, a seguito di segnalazione scritta effettuata dagli organi preposti al controllo.





### **ART. 25 - Sospensione e revoca della concessione**

- 1) I provvedimenti di cui agli articoli successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo;
- 2) La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni;
- 3) Agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto a quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale;
- 4) Gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- 5) La mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
- 6) Nei casi di sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione;
- 7) Le attività svolte sull'area siano causa di continuo disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
- 8) In caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e della TARSU; accertate dai competenti organi di vigilanza;
- 9) I posteggi divenuti disponibili a seguito di revoca e decadenza vengono riassegnati a persone aventi titolo;
- 10) In caso di commercio abusivo è ordinata la sospensione immediata dell'attività di vendita con la confisca delle attrezzature e delle merci;
- 11) la revoca per motivi di pubblico interesse e di ordine pubblico;
- 12) la sospensione nel caso in cui la vendita dei prodotti alimentari sia effettuata con autoveicoli giudicati non idonei dal servizio sanitario competente, sino a regolarizzazione della posizione.

### **ART. 26 - Norme transitorie e finali**

1. Dalla data di pubblicazione del presente atto cessano di efficacia tutte le precedenti disposizioni concernenti la disciplina del Mercato Estivo a La Caletta e a Santa Lucia;
2. Rimangono in vigore, in tutte le parti non contrastanti con il presente regolamento e fatta esclusione le disposizioni previste dal vigente "Piano del commercio su aree pubbliche per il rilascio di autorizzazioni per punti vendita e punti di ristoro in occasione di sagre, ricorrenze, manifestazioni varie e per spettacoli viaggianti";
3. La Giunta Municipale si riserva la possibilità, al fine di apportare significative migliorie al Mercato Estivo, di prevedere ulteriori disposizioni normative, giustificandone le motivazioni, ad integrazione di quelle di cui al presente regolamento;

### **ART. 27 - Descrizione della circolazione pedonale e veicolare**

L'ordinanza della circolazione dei veicoli e la sosta nell'area destinata alla Z.T.L, sarà predisposta annualmente dal comando dei Vigili Urbani, che ne indicherà orari di circolazione e divieti di parcheggi.